Decreto Legislativo del Duce, 2 febbraio 1944, n. 59 (in Gazz. uff., 10 marzo, n. 58). — Modifica agli art. 42 e 49 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il Duce della repubblica sociale italiana, Capo del governo: Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 583:

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere:

Sentito il consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dell'interno:

Decreta:

ART. 1. L'art. 42 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con decreto 5 marzo 1934, n. 385 (1), vicue sostituito dal seguente:

«Il podestà e il vice podestà dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila obitanti e che non siano capoluoghi di provincia sono nominati con decreto del Capo della provincia.

Nei contuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia la nomina del podestà e del vice podestà ha Juogo con decreto del ministro dell'interno.

Il podestà e il vice podestà durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati».

Aur. 2. Il secondo comma dell'art. 49 del testo unico di cui al prece-

dente articolo è sostituito dal seguente:

2 Per gli stessi motivi il podestà e il vice podestà nei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia possono essere revocati con decreto del ministro dell'interno; negli altri comuni con decreto del capo della provincia.

Aux. 3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale d'Italia, e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Dal quartier generale, 2 febbraio 1944-XXII.

Mussolini.

Il ministro dell'interno: Buffareni. V. il guardasigilli: Pisenti.